



COMUNE DI CANDIDA

Provincia di Avellino

Ordinanza n° 31/2018

Prot. n° 2721

Oggetto : Ordinanza per la prevenzione incendi boschivi e pulizia fondi incolti nel territorio del Comune di Candida – Anno 2018

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell' art 15 della Legge 24.02.1992 n° 225 ;

RICHIAMATA la propria ordinanza n° 09/2018 Prot. n° 1459 del 4.5.2018 “prevenzione incendi boschivi e pulizia fondi incolti “;

RILEVATO che, nella stagione corrente, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate del Comune di Candida e sui territori limitrofi in conseguenza delle condizioni meteo previste per il periodo;

VISTO il Decreto n° 156 del 19/06/2018 pubblicato sul BURC n° 44 del 25/06/2018 con il quale il Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania ha proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 15/06/2018 al 30/09/2018, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n° 116 del 11 Agosto del 2014, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

VISTA la nota Prot.0029896 del 28.06.2018 trasmessa dalla Prefettura di Avellino – Ufficio Territoriale del Governo, ad oggetto “dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania dal 15/6/18 al 30/9/18”

VISTI: - La Legge 21.11.200, n. 353;

- Il Decreto Legislativo n.152 del 3 Aprile 2006;

- La Legge n. 6 Febbraio 2014;

- Il Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 Agosto 2014, n. 116;

CONSIDERATA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costruire pericolo mediato o immediato di incendi, al fine di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

VISTO il D.L n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

1) **E' FATTO DIVIETO** sul territorio di Candida di bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali dalla data della presente ordinanza e fino **al 30 Settembre 2018**;

2) **E' FATTO OBBLIGO** a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco, nonché la pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro capaci di procurare l'autocombustione con alte temperature;

3) **CHE** ai sensi dell'art. 15, lettera i) del Codice della Strada, è vietato gettare dai veicoli mozziconi di sigaretta sulle strade;

4) **LA POLIZIA LOCALE** è incaricata del controllo circa l'osservanza della presente Ordinanza, nonché dei successivi accertamenti finalizzati al rispetto della presente, in virtù delle incombenze derivanti dal Regolamento di Polizia Municipale vigente.

AVVERTE

Che salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite, a seconda dei casi, ai sensi della Legge n° 353/2000, della Legge Regionale n° 11/1996, del Codice della Strada e dall'art 7bis del D.lgs. n° 267/2000 ovvero con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 , ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

RACCOMANDA

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche,
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

115 - Comando Prov.le Vigili del Fuoco	1515 - Regione Carabinieri Forestale Campania
0825-765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale	113 - Questura
0825-981024 Comune di CANDIDA - Comando Polizia Municipale	800449911 - Numero Verde Regione Campania

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune ed Inserita nel sito istituzionale del Comune <http://www.comune.candida.av.it>

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza venga trasmessa : al Comando di Polizia Municipale SEDE, alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo AVELLINO, al Comando Stazione Carabinieri di MONTEFALCIONE (Av), al Comando Stazione Gruppo Carabinieri Forestale di AVELLINO, al Comando della Polizia Provinciale di AVELLINO , al Commissario della Polizia di Stato di AVELLINO, al Comando della Guardia di Finanza di AVELLINO ed alla Regione Campania Area Generale di Coordinamento Servizio Provinciale Territoriale di AVELLINO .

Dalla Residenza Municipale li **01 Agosto 2018**

IL SINDACO

Dott. Fausto PICONE